

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI

tra

Ve.La. S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di AVM S.p.A., con sede legale in Isola Nuova del Tronchetto 21, 30135 Venezia, C.F. e partita Iva 03069670275, in persona del proprio Direttore Sviluppo Mercati e Vendite Alberto Bozzo (di seguito "**Vela**")

e

Intratenere S.r.L., con sede legale in via del Carmine 11, 20121 Milano, P.iva 10249310961, in persona del proprio rappresentante legale Luciano Massa (di seguito "**Intratenere**") congiuntamente denominate le "**Parti**"

premesso che

- a) Con Deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 15.06.2023 e successiva Delibera di Giunta Comunale n.222 del 9 novembre 2023 è stato disposto di affidare a Vela di promuovere e gestire gli spazi di proprietà del Comune di Venezia all'interno del compendio dell'Arsenale Nord, nonché di gestire il calendario delle iniziative da programmare (di seguito le Attività) e le attività funzionali relative al rilascio delle necessarie concessioni temporanee compresa la stipula per conto del Comune di Venezia dei relativi contratti con soggetti terzi.
- b) nell'ambito delle attività ad essa affidate, Vela provvede all'acquisizione delle risorse necessarie per la copertura delle stesse, da effettuarsi per quanto possibile mediante risorse derivanti da sponsorizzazioni di terzi, gestendone i rapporti commerciali e contrattuali;
- c) Intratenere, avendo sviluppato esperienza qualificata nel settore della promozione di contratti ed eventi, è disponibile a svolgere l'incarico di promozione delle Attività per Vela;
- d) Le Parti hanno quindi ampiamente discusso e concordato i termini dell'accordo secondo le modalità e le tempistiche di seguito descritte;

tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli eventuali allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il "**Contratto**").

Art. 2 - Oggetto



2.1 Vela affida ad Intratenere, che accetta, per il corrispettivo di cui all'art. 5, l'incarico di reperire sul mercato, senza vincolo di esclusività, soggetti interessati a finanziare le Attività e gli altri eventi che potranno essere eventualmente indicati da Vela (di seguito l' "Incarico").

2.2 Intratenere, in forza dell'Incarico, svolgerà un'attività occasionale caratterizzata dall'assenza di subordinazione, consistente nel procurare a Vela la possibilità di concludere contratti con soggetti terzi (di seguito i "Clienti"), diversi da quelli con i quali Vela abbia già avviato rapporti o stipulato contratti, che abbiano ad oggetto le Attività.

2.3 L'Incarico prevede che Intratenere agisca in nome proprio ed effettui:

- a) lo sviluppo e la promozione di contatti con Clienti interessati alle Attività onde concludere con Vela, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accordi di sponsorizzazione, accordi di licenza del marchio ufficiale di Venezia, accordi relativi ai diritti di marketing digitale per smartphone e tablet, accordi in materia di distribuzione al dettaglio e per l'organizzazione di eventi;
- b) la creazione di un database di informazioni relative ai Clienti con i dettagli dei soggetti/enti contattati e dell'esito del rapporto commerciale intrattenuto con i medesimi;
- c) il supporto nella creazione di pacchetti di marketing specifici, per promuovere e vendere le Attività ed effettuare proposte ai Clienti;
- d) la cura dei contatti con i potenziali Clienti, con possibilità di fissare i relativi incontri (con partecipazione diretta di Vela), al fine di presentare progetti e formulare proposte relative alle Attività;
- e) una comunicazione mensile all'Ufficio Direzione Commerciale a mezzo e - mail al seguente indirizzo m.pertile@velaspa.com, contenente il follow up dei rapporti commerciali intrattenuti con i soggetti che abbiano già concluso accordi con Vela in virtù dell'Incarico.

Art. 3 – Durata – Recesso

3.1 Il Contratto avrà durata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 senza rinnovo automatico.

3.2 In ogni caso VELA si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, con un preavviso di almeno 10 giorni da comunicare a mezzo fax o lettera raccomandata A.R., ai sensi del successivo art. 12.



Art. 4 - Obblighi e responsabilità di Intratenere

4.1 Intratenere si obbliga a svolgere l'incarico senza esclusiva ed in piena autonomia, con riferimento tanto alle modalità ed ai criteri di realizzazione quanto ai mezzi e all'organizzazione occorrenti per lo svolgimento dell'incarico stesso, restando inteso che, con il Contratto, le Parti non vogliono creare alcun rapporto di società, di joint-venture, di agenzia, di rappresentanza o simili.

4.2 Intratenere non ha alcun potere di agire in nome di Vela né di accettare o sottoscrivere contratti con i Clienti o di assumere o creare alcun obbligo o responsabilità, espressa o implicita, per conto o in nome di Vela. Ogni contatto promosso nell'ambito dell'incarico sarà soggetto a valutazione discrezionale di Vela; pertanto, qualsiasi offerta o proposta proveniente dai Clienti reperiti da intratenere non sarà vincolante per Vela, che sarà libera di rifiutare tali offerte o proposte senza alcun obbligo o responsabilità.

4.3 Intratenere dovrà operare tenendo conto delle indicazioni eventualmente impartite da Vela, relazionando puntualmente la stessa in merito a tutte le informazioni pertinenti all'incarico, ivi compresi i dettagli di qualsiasi offerta ricevuta dai Clienti, le informazioni sull'affidabilità commerciale e solvibilità di questi ultimi ed ogni ulteriore informazione richiesta da Vela.

4.4. L'incarico dovrà essere informato a criteri di serietà e di decoro, escludendo qualsiasi elemento che possa ledere l'immagine di Vela, in conformità alle norme vigenti in materia di tutela del diritto all'immagine e di rispetto della personalità umana (evitando quindi il ricorso ad immagini dirette o collegate all'uso di tabacco o alcolici, materiale a sfondo sessuale, o messaggi che riportino espressioni di fanatismo, razzismo ecc.) non potendo Intratenere in alcun modo utilizzare la denominazione o il marchio di Vela o del gruppo AVM di cui Vela fa parte, nella propria carta intestata, negli articoli di cancelleria, biglietti da visita, pubblicità, ecc..

4.5 Intratenere sarà responsabile e terrà comunque manlevata Vela da qualsivoglia lamentela, censura, pregiudizio, danno (compresi procedimenti legali e conseguenti costi e spese), che dovessero derivare a Vela stessa per comportamenti imputabili a Intratenere, svolti in contrasto con quanto previsto dal presente articolo e dal Contratto.

Art. 5 – Corrispettivo

5.1 Quale corrispettivo per l'incarico, Vela corrisponderà a Intratenere un importo variabile, qualora i contratti stipulati con i Clienti dovessero venire effettivamente eseguiti, corrispondente al 10% (dieci per cento) degli incassi netti derivanti da tali contratti; a tal fine, si



intendono per "incassi netti" i ricavi effettivamente sviluppati da Vela in relazione a ogni Cliente procurato da Intratenere.

A superamento del fatturato annuo di tali contratti maggiori o uguali a 150.000,00€, verrà riconosciuto a Intratenere un importo variabile, pari al 15% totale onnicomprensivo (quindici per cento).

A eventuale rinnovo della scadenza contrattuale sarà corrisposto il 4% (quattro per cento) sul cliente esistente, sempre che il contratto abbia le stesse caratteristiche del precedente, riproduca lo stesso progetto e sia stato concluso per effetto dell'incarico di Intratenere.

5.2 I corrispettivi dovuti saranno liquidati previa emissione da parte di Intratenere di regolare fattura elettronica in formato XML/PA trasmessa tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e recapitata tramite esso a mezzo del codice destinatario MLX5THH.

Le fatture dovranno riportare il numero di ordine e il codice autorizzativo rilasciato da VELA (codice "entrata merce") secondo la procedura in uso presso la società.

A tal fine Intratenere comunica fin d'ora che l'indirizzo PEC ovvero l'indirizzo mail cui inviare i dati succitati è il seguente: administration@pec.intratenere.it

Le fatture non rispondenti alle regole suesposte non potranno essere liquidate.

5.3 I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente di Intratenere alle seguenti coordinate bancarie: IT03Q0306909400100000018432.

5.4 Nessun corrispettivo sarà dovuto da Vela per i contratti conclusi con Clienti che non siano stati effettivamente eseguiti dai Clienti stessi o che siano stati conclusi da Vela una volta cessato o risolto il Contratto. Il professionista riconosce e accetta che i corrispettivi variabili possono derivare esclusivamente dai contratti proposti ed eseguiti da Vela nel corso della durata del contratto, il che significa che nessuna commissione è dovuta e pagabile per i contratti che vengono eseguiti dopo la risoluzione del contratto, salvo rinnovi dei contratti firmati nel corso del vigente accordo.

Art. 6 – Divieto di cessione - Successione

Ciascuna delle Parti non avrà titolo per cedere a terzi in alcun modo il Contratto. Del pari, nessun diritto derivante a una delle Parti dal Contratto potrà essere trasferito, ovvero costituito in favore di terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.



Art. 7 – Proprietà intellettuale - Riservatezza

7.1 I diritti di proprietà intellettuale relativi a qualsiasi documento o informazione rilasciati da Vela ad Intratenere durante l'esecuzione del Contratto sono e rimangono di proprietà di Vela, avendone Intratenere la mera facoltà di utilizzo limitatamente alla durata del Contratto.

7.2 Per l'intera durata del Contratto, e per i tre anni successivi alla risoluzione dello stesso, Intratenere si obbliga a considerare strettamente confidenziali tutti i documenti e le informazioni relativi a Vela di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne la completa riservatezza, in ogni caso non inferiore a quella assicurata alle proprie notizie di natura riservata, e a fare in modo che il proprio personale e tutti coloro che intervengono nell'esecuzione del Contratto rispettino tale obbligo.

7.3 Tale obbligo di riservatezza non riguarda le informazioni che:

- i) siano o siano diventate di dominio pubblico per fatto non imputabile alla Parte che le ha ricevute;
- ii) siano ricevute da una delle Parti, senza vincolo di segretezza, da terzi che ne potevano legittimamente disporre;
- iii) siano legittimamente richieste da una Pubblica Autorità nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

7.4 Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili ad Intratenere, quest'ultima sarà tenuta a manlevare Vela da qualsivoglia lamentela, censura, pregiudizio, danno (compresi procedimenti legali e conseguenti costi e spese), che dovessero derivare Vela stessa, per comportamenti imputabili ad Intratenere svolti in contrasto con quanto previsto dal presente articolo e dal Contratto.

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa

8.1 Il Contratto si intenderà risolto senza necessità di diffida e di messa in mora, ai sensi dell'art. 1456 c.c., salva ogni azione di Vela per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei seguenti eventi, oltre a quelli operanti *ope legis*:

- i) in caso di violazione, da parte di Intratenere, degli obblighi o divieti di cui agli artt. 2 ("Oggetto"), 4 ("Obblighi e responsabilità di Intratenere"), 6 ("Divieto di Cessione-Successione"), 7 ("Proprietà intellettuale - Riservatezza"), 10 ("Codice Etico");



- ii) in caso di condanna, anche non definitiva, di Intratenere ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, ovvero in caso di irrogazione ad Intratenere ai sensi del predetto D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche in sede cautelare, della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a) e c) del predetto D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

8.2 Il Contratto si intenderà inoltre risolto per cause di forza maggiore, caso fortuito legate all'eventuale revoca delle autorizzazioni e deliberazioni necessarie a Vela per svolgere la propria attività.

Art. 9 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al Contratto, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 10 - Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del codice etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo

Inratenere dichiara di essere a conoscenza che VELA ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.lgs. 231/2001, ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche "OdV").

A tal riguardo, Intratenere dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti; di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico, nonché della parte generale e dell'introduzione alla parte speciale del Modello 231 adottati dalla stazione appaltante, pubblicati sul sito web della società, e di aderire a tali principi.

Inratenere nell'ambito del rapporto contrattuale con VELA si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001 ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;

- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste, e sopra espressamente richiamate quanto alla relativa fonte di provenienza, dal Codice Etico e dal Modello 231 adottati dalla stazione appaltante.

Intratenere si impegna inoltre ad ottemperare tempestivamente, senza alcun indugio, alle eventuali richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di VELA e dell'Organismo di Vigilanza della società medesima, impegnandosi altresì a segnalare a quest'ultimo i casi di violazione dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati.

VELA ha infatti attivato uno specifico canale di comunicazione e una specifica procedura "Obblighi di pubblicazione in ambito di trasparenza e di trasmissione dei flussi informativi agli organismi di vigilanza" che ha lo scopo di segnalare e trasmettere allo stesso O.d.V. eventuali violazioni del Codice Etico e in genere delle prescrizioni costituenti punti di presidio e controllo, previsti nei documenti del Modello 231 sopra richiamati. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze parti ed essere indirizzate all'O.d.V. al seguente indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@velaspa.com ovvero tramite apposita procedura di whistleblowing pubblicata sul sito dell'ente.

Intratenere dichiara:

- di non aver subito condanne né essere sottoposto a misure cautelari o a procedimenti connessi ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001, obbligandosi a segnalare tempestivamente ogni eventuale evento che dovesse manifestarsi nel corso di validità del rapporto in oggetto;
- di non avere notizia di essere indagato, di non essere stato rinviato a giudizio, aver subito condanne o provvedimenti cautelari per reati di cui al D.lgs 231/2001; in ipotesi contraria, occorsa durante l'esecuzione del contratto, si obbliga a comunicarlo immediatamente a VELA.

Intratenere garantisce che non esistono situazioni, neppure mediate, che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto di interessi verso VELA, in relazione all'attività di cui al presente contratto.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, riguardanti sia il Modello 231 sia il Codice Etico, VELA avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, fermo

restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo di Intratenere di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne VELA da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

11. Tutela dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati acquisiti con il presente contratto e strettamente necessari per l'adempimento degli obblighi con esso assunti, saranno trattati da ciascuna in modo lecito e secondo correttezza per le finalità indicate nel contratto medesimo.

Le parti dichiarano di non incaricarsi reciprocamente a realizzare qualsiasi forma di trattamento, rimanendo quindi ciascuna di esse titolare autonomo, ai sensi degli artt. 4, punto 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dei dati personali acquisiti per dare esecuzione alle richieste degli interessati; si impegnano a trattare i suddetti dati in conformità alle disposizioni previste dallo stesso GDPR e dal D.Lgs 196/03, come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 12 - Oneri - Registrazione

12.1 Tutte le spese e gli oneri del Contratto sono ad esclusivo carico di Intratenere

12.2 Le Parti concordano la registrazione del Contratto solo in caso d'uso.

Art. 13 – Clausole generali – Comunicazioni

13.1 Qualora una delle clausole del Contratto venisse dichiarata illecita o invalida, ciò non inficerà la validità della restante parte del Contratto.

13.2 Nessuna integrazione, aggiunta, variazione, esonero, modifica dei termini del Contratto sarà considerata valida, salvo che non sia stata concordata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

13.3 Ciascun articolo del Contratto è stato oggetto di singola discussione e negoziazione tra le Parti.

13.4 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inoltrata a mezzo lettera raccomandata A.R., e -mail oppure pec, da indirizzare a:

Per VELA:

Alberto Bozzo

e.mail: a.bozzo@velaspa.com

pec : velaspa@legalmail.it

Per Intratenere:



Veronica Aggio e/o Luciano Massa

e.mail: aggio@intratenere.it/ massa@intratenere.it

pec: administration@pec.intratenere.it

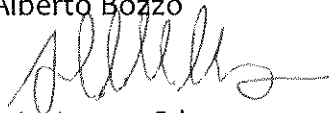
oppure presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del Contratto, in conformità alle precedenti disposizioni.

Venezia, 2 gennaio 2024

Vela Spa

Il Direttore Sviluppo Mercati e Vendite

Alberto Bozzo



Intratenere Srl

Il legale rappresentante

Luciano Massa

